

### **3. Modifica degli articoli 9, 20, 21, 23, 27, 29, 30 e 34 dello Statuto Sociale**

Relazione Illustrativa del Consiglio di  
Amministrazione

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria**

**Milano, 12 aprile 2018**

# Modifica degli articoli 9, 20, 21, 23, 27, 29, 30 e 34 dello Statuto Sociale

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per deliberare sulla proposta di modificazione di alcune disposizioni del vigente Statuto Sociale di UniCredit.

Tali modifiche sono prioritariamente finalizzate a conferire al Dirigente con responsabilità strategiche a cui sia stata attribuita la responsabilità della funzione legale di UniCredit S.p.A., anche in via disgiunta, la rappresentanza processuale della Società, nonché ad aggiornare alcune clausole alle vigenti previsioni normative e/o a affinarne la formulazione.

Ciò premesso, desideriamo illustrare di seguito le modifiche statutarie che Vi proponiamo di approvare con riferimento agli articoli 9, 20, 21, 23, 27, 29, 30 e 34 dello Statuto.

## 1. Modifiche Statutarie

### 1.1 Modifiche riguardanti la rappresentanza processuale (Art. 29)

Attualmente il Dirigente con responsabilità strategiche a cui è stata attribuita la responsabilità della funzione legale di UniCredit S.p.A. dispone di poteri di rappresentanza processuale della Società solo a firma congiunta con altro soggetto indicato nell'art. 29, comma 3, dello Statuto. I poteri di rappresentanza processuale comprendono - inter alia - quello di conferire procure alle liti, anche generali.

A questo proposito, l'esperienza operativa ha messo in luce l'opportunità di attribuire al responsabile ultimo dell'area Legale della Banca, qualora rivesta la qualifica di Dirigente con responsabilità strategiche della Società, detti poteri anche in via disgiunta, come al momento previsto per i vertici della Banca menzionati al comma 1 del medesimo articolo statutario.

La modifica proposta all'**art. 29, comma 3** persegue, pertanto, il sopra indicato scopo.

### 1.2 Altre modifiche

Si propone altresì di procedere ad alcune ulteriori modifiche dello Statuto che, come anticipato, hanno eminentemente carattere formale.

Tali modifiche sono di seguito illustrate.

- **Art. 9.** Tenuto conto del fatto che, a seguito del suo trasferimento a Milano, come deciso dall'Assemblea Straordinaria del 4 dicembre 2017, la Sede Sociale della Banca coincide con la Direzione Generale, si ritiene opportuno eliminare dal comma 1 il riferimento a quest'ultima quale luogo dove può essere convocata l'Assemblea dei Soci.
- **Art. 20.** Si propongono delle modifiche di natura formale ai commi 2 e 11 in conseguenza del fatto che, in conformità alle previsioni del "nuovo" art. 26 del D.Lgs n. 385/93 (TUB) e della regolamentazione europea, i requisiti di idoneità richiesti per gli Amministratori delle banche non si limitano a quelli di professionalità e onorabilità, ma riguardano un ambito considerevolmente più ampio.

- **Art. 21.** La modifica del comma 4 mira ad esplicitare che i poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato e da quest'ultimo sub-delegati a membri della Direzione Generale possono da questi essere sub-delegati attribuendo la facoltà di ulteriori sub-deleghe. La medesima precisazione è inserita nel comma 7 con riferimento ai poteri delegati dai Direttori Generali e dai Vice Direttori Generali.
- **Art. 23.** La modifica concerne un mero allineamento della formulazione del comma 4 al testo vigente dell'art. 150 del D.Lgs n. 58/98 (TUF).
- **Art. 27.** Le modifiche proposte al comma 3, lett. a) e lett. d) intendono esplicitare che, nell'ambito degli specifici poteri decisionali direttamente attribuiti dallo Statuto all'Amministratore Delegato, ai Direttori generali, ai Vice Direttori Generali e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche della Società, è incluso il potere di presentare esposti e conferire anche procure generali alle liti.
- **Art. 29.** La variazione proposta al comma 1 esplicita che i soggetti di vertice della Banca possono trasferire i poteri di rappresentanza a soggetti singoli.
- **Art. 30.** La variazione proposta al comma 17 ha lo scopo di chiarire che, quando l'Assemblea dei Soci è chiamata a nominare dei Sindaci ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, la deliberazione è assunta a maggioranza relativa, così come già disciplinato al precedente comma 16 per l'ipotesi in cui risulti impossibile applicare il sistema di voto di lista e come attualmente previsto per la nomina di singoli Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione (cfr art. 20, comma 12).
- **Art. 34.** Una minima modifica formale al comma 2, per rendere più chiara la formulazione relativa ai requisiti di esperienza richiesti al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

### 1.3 Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso e altri aspetti

La presente proposta di modifiche statutarie non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Le prospettate modifiche statutarie sono oggetto di provvedimento di accertamento da parte dell'Autorità di Vigilanza in conformità a quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. n. 385/93.

## 2. Proposte di modifica dello Statuto Sociale di UniCredit

Le modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea secondo quanto sopra indicato sono illustrate nel quadro sinottico di seguito riportato.

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<b>TITOLO IV Dell'Assemblea</b>	<b>TITOLO IV Dell'Assemblea</b>
<u>Art. 9, comma 1</u> 1. L'Assemblea si riunisce nella Sede Sociale, presso la Direzione Generale ovvero in altro luogo sito nel territorio nazionale, come indicato nell'avviso di convocazione.	<u>Art. 9, comma 1</u> 1. L'Assemblea si riunisce nella Sede Sociale, <del>presso la Direzione Generale</del> ovvero in altro luogo sito nel territorio nazionale, come indicato nell'avviso di convocazione.
<b>TITOLO V Del Consiglio di Amministrazione</b>	<b>TITOLO V Del Consiglio di Amministrazione</b>
<u>Art. 20, comma 2</u> 2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono	<u>Art. 20, comma 2</u> 2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono

# Modifica degli articoli 9, 20, 21, 23, 27, 29, 30 e 34 dello Statuto Sociale

<p>possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>	<p>possedere i requisiti <del>di professionalità e onorabilità</del> previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>
<p><u>Art. 20, comma 11</u></p> <p>11. In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di onorabilità o professionalità di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dalla normativa, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.</p>	<p><u>Art. 20, comma 11</u></p> <p>11. In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un Amministratore, <del>e perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di onorabilità o professionalità di alcuno degli Amministratori,</del> il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare <b>in sua sostituzione un altro</b> Amministratore, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dalla normativa, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.</p>
<p><u>Art. 21, comma 4</u></p> <p>4. I poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato possono essere dallo stesso sub-delegati alla Direzione Generale, con facoltà di ulteriore sub-delega.</p>	<p><u>Art. 21, comma 4</u></p> <p>4. I poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato possono essere dallo stesso sub-delegati <b>ai componenti della</b> <del>alla</del> Direzione Generale, <b>i quali hanno con facoltà di sub-delegarli a soggetti a loro volta autorizzati a conferire</b> <del>ulteriori e successive</del> sub-deleghe.</p>
<p><u>Art. 21, comma 7</u></p> <p>7. I poteri attribuiti ai Direttori Generali ed ai Vice Direttori Generali possono essere dagli stessi sub-delegati, con facoltà di ulteriore sub-delega.</p>	<p><u>Art. 21, comma 7</u></p> <p>7. I poteri attribuiti ai Direttori Generali ed ai Vice Direttori Generali possono essere dagli stessi sub-delegati <b>a soggetti a loro volta autorizzati a conferire,</b> <del>con facoltà di</del> <b>ulteriori e successive</b> sub-deleghe.</p>
<p><u>Art. 23, comma 4</u></p> <p>4. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e dalle Società controllate e sulle loro operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interesse. A tal fine trasmettono al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, le relazioni ricevute dagli organi della Società e dalle Società controllate aventi ad oggetto l'attività e le operazioni in questione, redatte sulla base delle direttive impartite dagli amministratori stessi.</p>	<p><u>Art. 23, comma 4</u></p> <p>4. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta <b>e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate</b> dalla Società e dalle Società controllate; <b>e sulle loro operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con in particolare, riferiscono sulle</b> <del>rispetto alle</del> <b>operazioni in potenziale nelle quali essi abbiano un conflitto di interesse per conto proprio o di terzi.</b> A tal fine trasmettono al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, le relazioni ricevute <del>dalle</del> <b>strutture</b> <del>organ</del> della Società e dalle Società controllate aventi ad oggetto l'attività e le operazioni in questione, redatte sulla base delle direttive impartite dagli amministratori stessi.</p>

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b> <b>Della Direzione Generale</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b> <b>Della Direzione Generale</b></p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 27, comma 3</u></p> <p>3. L'Amministratore Delegato, i Direttori Generali, i Vice Direttori Generali e gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche della Società sono direttamente investiti, senza bisogno di ulteriori specifiche deleghe, della facoltà esercitabile disgiuntamente di assumere decisioni finalizzate a:</p> <p>a) promuovere e sostenere azioni giudiziarie e amministrative, procedimenti arbitrali e di conciliazione/mediazione in qualunque grado di giurisdizione, ivi compresi, a titolo esemplificativo, l'esercizio, la remissione e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costituzione di parte civile e la relativa revoca e rappresentare la Società in ogni sede giudiziaria e amministrativa, arbitrale e conciliativa, avanti a qualsiasi autorità ed in ogni stato e grado e quindi anche nei giudizi di cassazione e di revocazione e avanti il Consiglio di Stato, con facoltà di rendere gli interrogatori previsti dalla legge, di conciliare, transigere e di compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nonché di rinunciare agli atti ed alle azioni;</p> <p>b) consentire, anche mediante speciali mandatarî, iscrizioni, surroghe, riduzioni, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono;</p> <p>c) effettuare qualsiasi operazione, anche di incasso e ritiro di titoli e valori, presso qualsiasi società o ente, presso la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Amministrazione del Debito Pubblico, e, comunque, presso ogni Amministrazione Pubblica, nessuna esclusa, gli enti, le aziende e le società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, ed, inoltre, compiere ogni atto inerente alle operazioni medesime;</p> <p>d) rilasciare mandati speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o di determinate categorie di atti e operazioni e procure alle liti, nonché nominare consulenti tecnici ed arbitri, munendoli dei necessari poteri;</p> <p>e) attribuire anche singolarmente a dipendenti o a terzi la facoltà di rappresentare la Società come azionista o quale delegataria di terzi soci nelle Assemblee Ordinarie o Straordinarie di società italiane ed estere, in conformità alle vigenti leggi.</p> <p>I soggetti facoltizzati di cui al presente comma possono delegare i poteri di cui sopra al Personale destinato alla Direzione Generale o alle persone in distacco presso la stessa.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 27, comma 3</u></p> <p>3. L'Amministratore Delegato, i Direttori Generali, i Vice Direttori Generali e gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche della Società sono direttamente investiti, senza bisogno di ulteriori specifiche deleghe, della facoltà esercitabile disgiuntamente di assumere decisioni finalizzate a:</p> <p>a) <b>presentare esposti</b>, promuovere e sostenere azioni giudiziarie e amministrative, procedimenti arbitrali e di conciliazione/mediazione in qualunque grado di giurisdizione, ivi compresi, a titolo esemplificativo, l'esercizio, la remissione e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costituzione di parte civile e la relativa revoca e rappresentare la Società in ogni sede giudiziaria e amministrativa, arbitrale e conciliativa, avanti a qualsiasi autorità ed in ogni stato e grado e quindi anche nei giudizi di cassazione e di revocazione e avanti il Consiglio di Stato, con facoltà di rendere gli interrogatori previsti dalla legge, di conciliare, transigere e di compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nonché di rinunciare agli atti ed alle azioni;</p> <p>b) consentire, anche mediante speciali mandatarî, iscrizioni, surroghe, riduzioni, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono;</p> <p>c) effettuare qualsiasi operazione, anche di incasso e ritiro di titoli e valori, presso qualsiasi società o ente, presso la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Amministrazione del Debito Pubblico, e, comunque, presso ogni Amministrazione Pubblica, nessuna esclusa, gli enti, le aziende e le società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, ed, inoltre, compiere ogni atto inerente alle operazioni medesime;</p> <p>d) rilasciare mandati speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o di determinate categorie di atti e operazioni e procure alle liti, <b>anche generali</b>, nonché nominare consulenti tecnici ed arbitri, munendoli dei necessari poteri;</p> <p>e) attribuire anche singolarmente a dipendenti o a terzi la facoltà di rappresentare la Società come azionista o quale delegataria di terzi soci nelle Assemblee Ordinarie o Straordinarie di società italiane ed estere, in conformità alle vigenti leggi.</p> <p>I soggetti facoltizzati di cui al presente comma possono delegare i poteri di cui sopra al Personale destinato alla Direzione Generale o alle persone in distacco presso la stessa.</p>

# Modifica degli articoli 9, 20, 21, 23, 27, 29, 30 e 34 dello Statuto Sociale

TITOLO VII Della rappresentanza e della firma sociale	TITOLO VII Della rappresentanza e della firma sociale
<p style="text-align: center;"><u>Art. 29, comma 1</u></p> <p>1. La rappresentanza, anche processuale, della Società e l'uso della firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente Vicario, nonché disgiuntamente all'Amministratore Delegato, ai Direttori Generali e ai Vice Direttori Generali, con facoltà per gli stessi di designare, anche in via continuativa, dipendenti della Società e persone in distacco presso la stessa, nonché terzi estranei, quali procuratori e mandatari speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o determinate categorie di atti e operazioni e di nominare avvocati, consulenti tecnici ed arbitri, munendoli degli opportuni poteri.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 29, comma 1</u></p> <p>1. La rappresentanza, anche processuale, della Società e l'uso della firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente Vicario, nonché disgiuntamente all'Amministratore Delegato, ai Direttori Generali e ai Vice Direttori Generali, con facoltà per gli stessi di designare, anche in via continuativa, <b>singoli</b> dipendenti della Società e persone in distacco presso la stessa, nonché terzi estranei, quali procuratori e mandatari speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o determinate categorie di atti e operazioni e di nominare avvocati, consulenti tecnici ed arbitri, munendoli degli opportuni poteri.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 29, comma 3</u></p> <p>3. Hanno, altresì, facoltà di firmare, ai sensi dei precedenti commi, anche ai fini della rappresentanza processuale, in nome di UniCredit S.p.A.:</p> <p>a) per la Direzione Generale e per tutte le sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze, i Dirigenti con responsabilità strategiche della Società se diversi dai rappresentanti di cui al precedente comma 1, e quegli altri soggetti anche distaccati a cui sia stata conferita tale facoltà;</p> <p>b) per la sola Direzione Generale, i Dirigenti, i Quadri Direttivi di quarto, terzo e secondo livello ad essa destinati, nonché quegli altri soggetti anche distaccati a cui sia stata conferita tale facoltà;</p> <p>c) per le singole sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze, i Dirigenti, i Quadri Direttivi di quarto, terzo e secondo livello ad essi destinati, nonché quegli altri soggetti anche distaccati a cui sia stata conferita tale facoltà.</p> <p>Gli atti emanati per la Società dai rappresentanti autorizzati ai sensi del presente comma, per essere obbligatori, devono essere sottoscritti congiuntamente da due di essi, con la restrizione che i Quadri Direttivi di terzo o secondo livello potranno firmare soltanto con un Quadro Direttivo di quarto livello o con un Dirigente.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 29, comma 3</u></p> <p>3. Hanno, altresì, facoltà di firmare, ai sensi dei precedenti commi, anche ai fini della rappresentanza processuale, in nome di UniCredit S.p.A.:</p> <p>a) per la Direzione Generale e per tutte le sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze, i Dirigenti con responsabilità strategiche della Società se diversi dai rappresentanti di cui al precedente comma 1, e quegli altri soggetti anche distaccati a cui sia stata conferita tale facoltà;</p> <p>b) per la sola Direzione Generale, i Dirigenti, i Quadri Direttivi di quarto, terzo e secondo livello ad essa destinati, nonché quegli altri soggetti anche distaccati a cui sia stata conferita tale facoltà;</p> <p>c) per le singole sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze, i Dirigenti, i Quadri Direttivi di quarto, terzo e secondo livello ad essi destinati, nonché quegli altri soggetti anche distaccati a cui sia stata conferita tale facoltà.</p> <p>Gli atti emanati per la Società dai rappresentanti autorizzati ai sensi del presente comma, per essere obbligatori, devono essere sottoscritti congiuntamente da due di essi, con la restrizione che i Quadri Direttivi di terzo o secondo livello potranno firmare soltanto con un Quadro Direttivo di quarto livello o con un Dirigente <b>e fatta eccezione, con riferimento alla lettera a) che precede, per il Dirigente con responsabilità strategiche a cui sia stata attribuita la responsabilità della funzione legale di UniCredit S.p.A., che potrà sottoscrivere a firma singola e con i medesimi poteri conferiti ai soggetti indicati al comma 1, gli atti rientranti nelle facoltà di</b></p>

	cui è investito anche ai sensi del presente Statuto.
<b>TITOLO VIII Dei Sindaci</b>	<b>TITOLO VIII Dei Sindaci</b>
<p><u>Art. 30, comma 17</u></p> <p>17. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco supplente subentrato assume anche la carica di Presidente. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.</p>	<p><u>Art. 30, comma 17</u></p> <p>17. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco supplente subentrato assume anche la carica di Presidente. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci <b>assumendo la relativa deliberazione a maggioranza relativa</b> nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.</p>
<b>TITOLO XI Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</b>	<b>TITOLO XI Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</b>
<p><u>Art. 34, comma 2</u></p> <p>2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i Dirigenti della Società che risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti di professionalità:</p> <p>a) laurea (o equivalente) in discipline economiche o finanziarie conseguita in Italia o all'estero;</p> <p>b) esperienza pregressa di almeno tre anni nel ruolo di responsabile della struttura interna dedicata alla formazione del bilancio o nel ruolo di Chief Financial Officer in società per azioni (o equivalente) quotata italiana o estera (compresa UniCredit e le sue controllate);</p> <p>c) inquadramento al momento della nomina quale Dirigente o superiore.</p>	<p><u>Art. 34, comma 2</u></p> <p>2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i Dirigenti della Società che risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti di professionalità:</p> <p>a) laurea (o equivalente) in discipline economiche o finanziarie conseguita in Italia o all'estero;</p> <p>b) esperienza pregressa di almeno tre anni nel ruolo di responsabile della struttura interna dedicata alla formazione del bilancio o nel ruolo di Chief Financial Officer <b>(o equivalente)</b> in società per azioni <del>(o equivalente)</del> quotata italiana o estera (compresa UniCredit e le sue controllate);</p> <p>c) inquadramento al momento della nomina quale Dirigente o superiore.</p>

# Modifica degli articoli 9, 20, 21, 23, 27, 29, 30 e 34 dello Statuto Sociale

## 3. Deliberazioni proposte all'Assemblea Straordinaria

Signori Azionisti,

qualora condividiate i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori testé illustrata, Vi invitiamo, ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, udita la proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche statutarie:

- modifica dell'Art. 9, comma 1, secondo il seguente nuovo testo:

*"L'Assemblea si riunisce nella Sede Sociale ovvero in altro luogo sito nel territorio nazionale, come indicato nell'avviso di convocazione."*

- modifica dell'Art. 20, comma 2, secondo il seguente nuovo testo:

*"I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente."*

- modifica dell'Art. 20, comma 11, secondo il seguente nuovo testo:

*"In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un Amministratore, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare in sua sostituzione un altro Amministratore, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dalla normativa, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione."*

- modifica dell'Art. 21, comma 4, secondo il seguente nuovo testo:

*"I poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato possono essere dallo stesso sub-delegati ai componenti della Direzione Generale, i quali hanno facoltà di sub-delegarli a soggetti a loro volta autorizzati a conferire ulteriori e successive sub-deleghe."*

- modifica dell'Art. 21, comma 7, secondo il seguente nuovo testo:

*"I poteri attribuiti ai Direttori Generali ed ai Vice Direttori Generali possono essere dagli stessi sub-delegati a soggetti a loro volta autorizzati a conferire ulteriori e successive sub-deleghe."*

- modifica dell'Art. 23, comma 4, secondo il seguente nuovo testo:

*"Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle Società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. A tal fine trasmettono al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, le relazioni ricevute dalle strutture della Società e dalle Società"*

*controllate aventi ad oggetto l'attività e le operazioni in questione, redatte sulla base delle direttive impartite dagli amministratori stessi."*

- modifica dell'Art. 27, comma 3, secondo il seguente nuovo testo:

*"L'Amministratore Delegato, i Direttori Generali, i Vice Direttori Generali e gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche della Società sono direttamente investiti, senza bisogno di ulteriori specifiche deleghe, della facoltà esercitabile disgiuntamente di assumere decisioni finalizzate a:*

*a) presentare esposti, promuovere e sostenere azioni giudiziarie e amministrative, procedimenti arbitrali e di conciliazione/mediazione in qualunque grado di giurisdizione, ivi compresi, a titolo esemplificativo, l'esercizio, la remissione e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costituzione di parte civile e la relativa revoca e rappresentare la Società in ogni sede giudiziaria e amministrativa, arbitrale e conciliativa, avanti a qualsiasi autorità ed in ogni stato e grado e quindi anche nei giudizi di cassazione e di revocazione e avanti il Consiglio di Stato, con facoltà di rendere gli interrogatori previsti dalla legge, di conciliare, transigere e di compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nonché di rinunciare agli atti ed alle azioni;*

*b) consentire, anche mediante speciali mandatarî, iscrizioni, surroghe, riduzioni, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono;*

*c) effettuare qualsiasi operazione, anche di incasso e ritiro di titoli e valori, presso qualsiasi società o ente, presso la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Amministrazione del Debito Pubblico, e, comunque, presso ogni Amministrazione Pubblica, nessuna esclusa, gli enti, le aziende e le società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, ed, inoltre, compiere ogni atto inerente alle operazioni medesime;*

*d) rilasciare mandati speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o di determinate categorie di atti e operazioni e procure alle liti, anche generali, nonché nominare consulenti tecnici ed arbitri, munendoli dei necessari poteri;*

*e) attribuire anche singolarmente a dipendenti o a terzi la facoltà di rappresentare la Società come azionista o quale delegataria di terzi soci nelle Assemblee Ordinarie o Straordinarie di società italiane ed estere, in conformità alle vigenti leggi.*

*I soggetti facoltizzati di cui al presente comma possono delegare i poteri di cui sopra al Personale destinato alla Direzione Generale o alle persone in distacco presso la stessa."*

- modifica dell'Art. 29, comma 1, secondo il seguente nuovo testo:

*"La rappresentanza, anche processuale, della Società e l'uso della firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente Vicario, nonché disgiuntamente all'Amministratore Delegato, ai Direttori Generali e ai Vice Direttori Generali, con facoltà per gli stessi di designare, anche in via continuativa, singoli dipendenti della Società e persone in distacco presso la stessa, nonché terzi estranei, quali procuratori e mandatarî speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o determinate categorie di atti e operazioni e di nominare avvocati, consulenti tecnici ed arbitri, munendoli degli opportuni poteri."*

- modifica dell'Art. 29, comma 3, secondo il seguente nuovo testo:

*"Hanno, altresì, facoltà di firmare, ai sensi dei precedenti commi, anche ai fini della rappresentanza processuale, in nome di UniCredit S.p.A.:*

*a) per la Direzione Generale e per tutte le sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze, i Dirigenti con responsabilità strategiche della Società se diversi dai rappresentanti di cui al precedente comma 1, e quegli altri soggetti anche distaccati a cui sia stata conferita tale facoltà;*

*b) per la sola Direzione Generale, i Dirigenti, i Quadri Direttivi di quarto, terzo e secondo livello ad essa destinati, nonché quegli altri soggetti anche distaccati a cui sia stata conferita tale facoltà;*

*c) per le singole sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze, i Dirigenti, i Quadri Direttivi di quarto, terzo e secondo livello ad essi destinati, nonché quegli altri soggetti anche distaccati a cui sia stata conferita tale facoltà.*

*Gli atti emanati per la Società dai rappresentanti autorizzati ai sensi del presente comma, per essere obbligatori, devono essere sottoscritti congiuntamente da due di essi, con la restrizione che i Quadri Direttivi di terzo o secondo*

# Modifica degli articoli 9, 20, 21, 23, 27, 29, 30 e 34 dello Statuto Sociale

*livello potranno firmare soltanto con un Quadro Direttivo di quarto livello o con un Dirigente e fatta eccezione, con riferimento alla lettera a) che precede, per il Dirigente con responsabilità strategiche a cui sia stata attribuita la responsabilità della funzione legale di UniCredit S.p.A., che potrà sottoscrivere a firma singola e con i medesimi poteri conferiti ai soggetti indicati al comma 1, gli atti rientranti nelle facoltà di cui è investito anche ai sensi del presente Statuto.”*

- modifica dell'Art. 30, comma 17, secondo il seguente nuovo testo:

*“In caso di morte, di rinuncia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco supplente subentrato assume anche la carica di Presidente. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci assumendo la relativa deliberazione a maggioranza relativa nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.”*

- modifica dell'Art. 34, comma 2, secondo il seguente nuovo testo:

*“Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i Dirigenti della Società che risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti di professionalità:*

- a) laurea (o equivalente) in discipline economiche o finanziarie conseguita in Italia o all'estero;*
- b) esperienza pregressa di almeno tre anni nel ruolo di responsabile della struttura interna dedicata alla formazione del bilancio o nel ruolo di Chief Financial Officer (o equivalente) in società per azioni quotata italiana o estera (compresa UniCredit e le sue controllate);*
- c) inquadramento al momento della nomina quale Dirigente o superiore.”*

2. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra nonché per procedere al deposito ed all'iscrizione ai sensi di legge e per fare quanto altro si rendesse necessario per la realizzazione delle presenti deliberazioni, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica;
3. di autorizzare il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, a depositare nel Registro delle Imprese il testo dello Statuto aggiornato con quanto sopra.”